

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "HUMAN FACTOR"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "HUMAN FACTOR" (di seguito "Associazione").

L'acronimo "APS" dovrà essere utilizzato dal momento della sua iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione è contraddistinta dagli slogan "Your People. Your Power." e "Il motore umano dell'innovazione", nonché da un marchio/logotipo approvato dal Consiglio Direttivo. Denominazione, slogan e marchio sono segni distintivi dell'Associazione. I Soci possono utilizzarli esclusivamente per attestare la propria appartenenza all'Associazione e nel rispetto delle linee guida eventualmente definite dal Consiglio Direttivo. È fatto divieto di utilizzare denominazione, slogan e marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro soggetto, senza preventiva autorizzazione scritta del Presidente pro tempore.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci come disciplinato dal presente Statuto.

Art. 3 – Sede legale, ambito territoriale e sedi operative

L'Associazione ha sede nel comune di Ala (TN).

L'Associazione opera principalmente nel territorio dei Comuni di Ala, della Provincia di Trento, di Bolzano e di Verona, ed estende la propria attività in ambito nazionale e internazionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative, uffici, delegazioni e recapiti dell'Associazione in Italia o all'estero.

Per le sedi operative situate in territorio europeo, il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile di sede e degli ambassador locali, con il compito di coordinare le attività sul territorio e rappresentare l'Associazione nei limiti delle deleghe conferite.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Finalità, attività specifiche e attività di interesse generale

Human Factor è un'associazione culturale senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo una nuova cultura del lavoro, della leadership e delle relazioni organizzative, mettendo al centro il valore delle persone come leva di crescita sociale, culturale ed economica. L'Associazione opera come ecosistema culturale e progettuale capace di connettere imprese, professionisti, giovani, istituzioni e comunità territoriali attraverso eventi, percorsi formativi, incontri divulgativi e iniziative di sensibilizzazione sui temi del lavoro contemporaneo.

Essa si ispira ai principi di inclusione, ascolto, parità di trattamento, valorizzazione delle diversità, rispetto, etica e responsabilità, e crede che le persone rappresentino il motore umano dell'innovazione e che il benessere organizzativo, la qualità delle relazioni e la responsabilità sociale siano elementi fondamentali per costruire organizzazioni e territori più sostenibili, inclusivi e consapevoli.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Associazione svolge le seguenti attività specifiche:

a) realizzare percorsi formativi, laboratori esperienziali e formativi, incontri pubblici territoriali, webinar tematici online, attività di coaching individuale e di gruppo e percorsi di accompagnamento allo sviluppo del potenziale, anche attraverso il laboratorio culturale "Talent Lab";

b) promuovere il benessere individuale e organizzativo, favorire lo sviluppo di competenze relazionali e culturali, sostenere una leadership più responsabile e inclusiva e accompagnare individui e organizzazioni nella comprensione dei cambiamenti del lavoro contemporaneo;

c) realizzare contenuti editoriali e multimediali (podcast, articoli, rubriche, pubblicazioni, newsletter, video), momenti di networking e confronto, iniziative di sensibilizzazione e divulgazione culturale;

d) promuovere la creazione di connessioni tra imprese, giovani e comunità locali e offrire spazi accessibili di confronto e crescita sui temi della sostenibilità sociale e del valore delle persone nel lavoro.

Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività specifiche di cui ai commi precedenti, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore.

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore.

Le attività potranno essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e la loro messa a disposizione ai propri soci, familiari o conviventi con gli stessi, nonché agli aderenti/sostenitori e alle associazioni con cui si intrattengono rapporti di collaborazione e ai loro soci anche tramite pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, sia in forma occasionale che continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali, università, istituti scolastici, enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Per la realizzazione di tutte le attività e per la gestione di progetti, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza finalità di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati, stipulare accordi e convenzioni, aderire a reti e organismi con finalità analoghe e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti basati sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

TITOLO III – I SOCI E GLI ADERENTI/SOSTENITORI

Art. 5 – Soci

All'Associazione possono aderire in qualità di Soci tutte le persone fisiche, maggiori o minori di età, che condividano in modo espresso gli scopi sociali e intendano partecipare attivamente alla vita associativa, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, fino al raggiungimento della maggiore età.

Il diritto di voto è riconosciuto all'associato minorenne solo a decorrere dalla prima Assemblea utile successiva al raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Sono Soci ordinari coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati Soci onorari, su proposta del Presidente, persone che si siano distinte per particolari meriti verso l'Associazione o per la loro attività in linea con le finalità statutarie. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e godono degli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari, ivi compreso il diritto di voto.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla entro 60 giorni; l'interessato può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la volontà di recesso. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

La quota annuale a carico dei Soci ordinari non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 5-bis – Aderenti / Sostenitori

L'Associazione può prevedere la figura dell'Aderente o Sostenitore (di seguito "Aderente"), persona fisica o ente che, pur non essendo socio, condivide le finalità dell'Associazione e intende sostenerne le attività e usufruire dei servizi e delle convenzioni messe a disposizione.

Gli Aderenti versano un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo e ricevono una tessera/card di appartenenza che dà accesso a convenzioni, agevolazioni, iniziative e servizi riservati.

Gli Aderenti non hanno diritto di voto in Assemblea né possono ricoprire cariche sociali. Possono partecipare alle attività associative secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.



L'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Aderenti sono disciplinati da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, partecipare alle attività e alla vita associativa;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di Socio;

c) a frequentare i locali dell'Associazione;

d) a partecipare alle assemblee con diritto di voto;

e) ad approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti;

f) ad approvare i bilanci;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative. L'elettorato attivo spetta a tutti i soci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, per i soci minorenni.

I Soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative (ove dovute);

d) ad adempiere nei termini previsti alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organi statuari.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

Il Socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell'esaminare la richiesta, accordi un termine minore.

I Soci decadono automaticamente dalla qualifica di Socio qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi, il Socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato. Contro il provvedimento di esclusione il Socio può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva. Fino alla decisione dell'Assemblea, il Socio escluso conserva il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di Socio, questi è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita della qualifica non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Il Socio perde la qualifica per: dimissioni, scioglimento dell'Associazione, decesso, decadenza, esclusione o perdita dei requisiti.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi dell'associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, laddove nominato.

Tutti gli organi possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;



- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;

i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Per convocare l'assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2 del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail o altri strumenti digitali) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria. In prima convocazione è necessaria la presenza di tre quarti degli associati; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Se vengono a mancare uno o più membri, automaticamente subentrano al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare risultavano primi tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

L'Assemblea elegge il Presidente tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Viene comunque convocato entro quindici giorni dall'elezione del presidente.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) mantenere rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti ed Istituzioni del territorio;
- b) elaborare progetti atti a ricevere finanziamenti da enti pubblici o privati di ogni genere;
- c) attuare gli indirizzi dell'assemblea;
- d) approvare i programmi di attività;
- e) approvare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) coadiuvare il presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi;
- h) deliberare in merito a tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade con esso.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato nel termine di 5 (cinque) giorni per ratificarne le decisioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 12 – Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Le due figure possono essere assegnate allo stesso socio.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

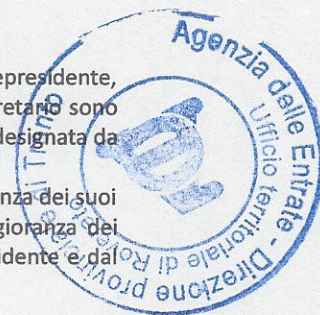
L'Organo di controllo:

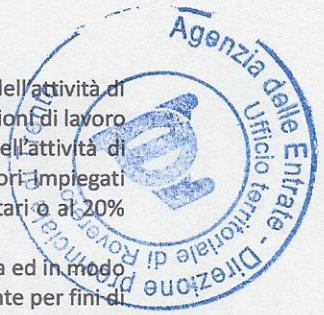
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – VOLONTARI, LIBRI SOCIALI E PATRIMONIO

Art. 14 – Volontari





L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 15 – Libri Sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti

a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri sociali di cui al presente articolo sono tenuti a disposizione degli associati presso la sede legale dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da presentarsi con almeno cinque giorni di preavviso. La richiesta deve indicare i libri e i documenti che si intendono consultare e lo scopo della consultazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni ed altri titoli pubblici, dal fondo di riserva, da altri tipi di accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative annuali di tesseramento;
- b) proventi della gestione del patrimonio;
- c) ricavato delle attività di cui agli art. 5, 6 e 7 del CTS;
- d) ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e) contributi di soci e altre persone fisiche, ivi inclusi gli Aderenti;
- f) contributi di enti pubblici e privati;
- g) convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) titoli di solidarietà;
- i) attività commerciali marginali.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento e di estinzione della Associazione, di morte, di recesso, di decadenza o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi, nonché il contributo annuale a carico degli Aderenti.

Art. 17 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati,

nte alla relazione
al articolo 13 del
onda dei casi, in
ere strumentale e
all'Associazione ai
inoltre tenuta a

Fr. J. J. J. J.



REGISTRAZIONE ADD. 3 SET. 2026

log. *E. 200* Cl. N. *212* Serie *3*

loc. *E. 200* Fatto *E. 200*

Cat. *E. 200*

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

23